

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

ANTIRICICLAGGIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Avv. Matteo Alessandro Pagani

ARGOMENTI TRATTATI

- 1) Introduzione**
 - 2) Definizioni principali**
 - 2.1) i soggetti obbligati
 - 3) Identificazione del Cliente: normativa di riferimento**
 - 4) Quando assolvere all'obbligo di identificazione (art. 17) e contenuto degli obblighi di adeguata verifica (art. 18)**
 - 5) Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (art. 19)**
 - FEA e identità digitale (livello di garanzia significativo)
 - Identificazione a distanza: esempi pratici
 - casi di verifica rafforzata
 - 6) Identificazione del titolare effettivo**
 - identificazione della persona giuridica
 - 7) Obblighi del cliente (art. 22)**
 - 8) Il fascicolo della clientela**
 - 9) Obblighi di Conservazione e profili Privacy (artt. 31 e 32)**
 - 10) Obbligo di segnalazione e tutela del segnalante (artt. 35 – 38)**
 - 11) Sanzioni**
- 

INTRODUZIONE

RICICLAGGIO E COVID

un problema sociale:

nuovi potenziali rischi:

- il lavoro a distanza e l' elusione delle misure di adeguata verifica;
- l'aumento dei servizi finanziari *online* con il conseguente rischio di occultamento di fondi illeciti.
- l'utilizzo degli strumenti informatici di nuova generazione



DEFINIZIONI PRINCIPALI – d.lgs. 231/07



DEFINIZIONI PRINCIPALI – d.lgs. 231/07

CLIENTE: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero (...) ottiene una prestazione professionale a seguito (...) di un incarico

CONFERIMENTO DI UN INCARICO: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, (...), indipendentemente dal versamento di un corrispettivo (...)

ESECUTORE: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza (...)



DEFINIZIONI PRINCIPALI – d.lgs. 231/07

OPERAZIONE: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; (...)

OPERAZIONI COLLEGATE: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo (...)

OPERAZIONE FRAZIONATA: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, (...)

OPERAZIONE OCCASIONALE: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo (...)



DEFINIZIONI PRINCIPALI – d.lgs. 231/07

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO: Paesi NON appartenenti all'Unione europea (...),

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, (...)

TITOLARE EFFETTIVO: la persona fisica (...) diverse dal cliente, nell'interesse della quale (...), la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita



I soggetti obbligati

- 1) gli intermediari bancari e finanziari;
- 2) gli altri operatori finanziari;
- 3) i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;
- 4) gli altri operatori non finanziari, tra i quali sono compresi

gli agenti immobiliari

«e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro»

- 5) i prestatori di servizi di gioco.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



normativa di riferimento...

direttiva 2005/60/Ce - 2006/70/Ce



attuazione delle disposizioni nel nostro Paese con il **d.lgs. 231/2007**

direttiva 2015/849, meglio nota come IV direttiva antiriciclaggio, integra e rafforza l'applicazione delle norme antiriciclaggio



recepita in Italia dal **d.lgs. 90/2017** >> che ha modificato e integrato il vecchio decreto antiriciclaggio 231/2007, senza però abrogarlo

direttiva 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, ossia la V direttiva antiriciclaggio



recepita dal **d.lgs. 125/2019**

... e obiettivi

ostacolare le attività criminali senza limitare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento.

- accesso facilitato alle informazioni sui titolari effettivi;
- valutazione dei rischi intrinseci alle carte prepagate ed alle criptovalute;
- cooperazione tra le varie Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- maggiori controlli nei confronti delle operazioni che afferiscono Paesi terzi all'Unione profilati ad alto rischio.



nuovi obblighi e definizioni

d.lgs. 90/2017: INSERIMENTO DI NUOVE/I DEFINIZIONI E OBBLIGHI

- **Soggetti obbligati** : modifica del perimetro di soggetti destinatari della normativa;
- **Obblighi di adeguata verifica**: individuazione di nuove fattispecie, rivisitazione dei fattori di rischio da considerare ai fini della profilatura del rischio;
- **Obblighi di conservazione**: individuazione di requisiti per la conservazione di dati ed informazioni;
- **Obblighi di segnalazione**: introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una segnalazione di operazione sospetta va effettuato prima di compiere l'operazione.



nuovi obblighi e definizioni

D.lgs. 90/2017: **NON SOLO**

- **Obblighi di comunicazione:** trasmissione alla UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, nonché adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive (c.d. whistleblowing);
- **Limitazioni all'uso del contante** e dei titoli al portatore: divieto di emissione di libretti al portatore, di trasferimento tra soggetti diversi ed estinzione di quelli ancora esistenti entro il 31/12/2018;
- **Regime sanzionatorio:** applicazione di un regime sanzionatorio che prevede misure effettive, proporzionate e dissuasive



QUANDO ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE



Quando assolvere all'obbligo di identificazione

I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- a) instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) l'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a **15.000 euro**;
- c) in occasione del compimento di operazioni di gioco.

in ogni caso

sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione



Quando assolvere all'obbligo di identificazione

I soggetti obbligati adottano **misure di adeguata verifica** della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio:

a) con riferimento al cliente:

- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) l'ammontare dell'operazione;
- 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Quando assolvere all'obbligo di identificazione

I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei

nuovi clienti
nonché'
dei clienti già acquisiti

rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del **MUTATO LIVELLO DI RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO** associato al cliente.

In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati devono garantire la cooperazione amministrativa nel settore fiscale.



Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

- a) **l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità** sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) **l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità**;
- c) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa;
- d) **il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata**, attraverso: la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.



Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

Nota bene:

in presenza di un *basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia **necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto.**



MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA



Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta

IN PRESENZA DEL MEDESIMO CLIENTE OVVERO DELL'ESECUTORE

anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un **documento d'identità** in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.



Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

L'obbligo di identificazione si considera assolto,

ANCHE SENZA LA PRESENZA FISICA DEL CLIENTE

nei seguenti casi:

- 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure;



Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

- 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché' le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 4-bis) per i clienti che dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione;
- 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.



Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il **riscontro della veridicità dei dati identificativi** contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.



FEA e Identità digitale

Il “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020) ha previsto alcune misure atte a semplificare e diffondere la firma elettronica:

- con il fine ultimo di **semplificare la procedura e di rendere meno gravosa la verifica della clientela nei rapporti contrattuali che si perfezionano a distanza.**



FEA e Identità digitale

È stato modificato *l'articolo 18*.

Pertanto, **non è più necessaria l'esibizione del documento di identità**, come criterio generale per l'adeguata verifica della clientela, allorquando tale verifica avvenga **a distanza tramite gli strumenti di verifica dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo**,

Rimane invece confermato l'obbligo di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi in tutti i casi di verifica in presenza del Cliente.



FEA e Identità digitale

l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica, in caso di Clienti in possesso di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo.



FEA e Identità digitale

Identità digitale e identità personale per suddetta normativa sono diventate indistinte, attraverso l'equiparazione degli strumenti di identificazione tradizionali ed elettronici.

Sono state apportate modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale: per la prima volta l'accertamento dell'identità digitale (o meglio l'identificazione elettronica) è equiparato alla verifica del documento di riconoscimento.

Il livello di garanzia “significativo” non è il più elevato livello di garanzia degli strumenti di identificazione elettronica ma quello intermedio, come qui di seguito sommariamente definito rispetto ai tre livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica:

“*basso*” che riduce il rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità;

“*significativo*” che riduce significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità;

“*elevato*” che ha lo scopo di impedire l'uso abusivo o l'alterazione di identità.



Identificazione a distanza: esempi pratici

L'identificazione mediante identità digitale - **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (Carta d'identità elettronica) o **FEQ** (Firma elettronica qualificata) – risulta al momento quella più semplice e preferibile.

È inoltre possibile immaginare di utilizzare lo strumento dell'identificazione tramite **video** seguendo una procedura così esemplificata, che fa seguito ad un momento di pre-registrazione on-line:

- ✓ acquisire il consenso alla videoregistrazione e informare che sarà conservata in modalità protetta;
- ✓ chiedere di dichiarare le proprie generalità;
- ✓ chiedere conferma della volontà di instaurare il rapporto;
- ✓ chiedere conferma dei dati inseriti online in fase di pre-registrazione;
- ✓ chiedere conferma del numero di telefonia mobile o fissa e dell'indirizzo email;
- ✓ inviare al Cliente un sms ed una mail, con link ad una URL per la verifica dell'esistenza degli stessi;
- ✓ chiedere di esibire fronte/retro un valido documento d'identità, munito di fotografia e firma autografa;
- ✓ chiedere di esibire la tessera sanitaria su cui è riportato il codice fiscale;
- ✓ chiedere l'invio in formato elettronico della copia del documento d'identità;
- ✓ se in possesso della firma digitale, chiedere la sottoscrizione dei documenti mediante tale firma.


CASI DI VERIFICA RAFFORZATA

I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Vanno considerati i seguenti fattori:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante (*);
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;



Casi di verifica rafforzata

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
- 5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché' avorio e specie protette.

Casi di verifica rafforzata

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.



Casi di verifica rafforzata

(*)

Con riferimento alla limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore le soglie sono state modificate dal D.Lgs. 125/2019.

Dette soglie sono:

€ **2.000** per il periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2021 e

€ **1.000** a partire dall'1.1.2022.

Per i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina antiriciclaggio sussiste l'obbligo di riferire entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze se nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni che regolano la limitazione dell'uso del contante. La violazione di questo obbligo di comunicazione è oggetto di onerosa sanzione.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (diverso dalla persona fisica)

**TITOLARE EFFETTIVO
CHI È COSTUI?**



Identificazione del titolare effettivo (diverso dalla persona fisica)

Con la **V Direttiva Antiriciclaggio** sono stati introdotti e modificati i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di Clienti diversi dalle persone fisiche. La V Direttiva, infatti, ha obbligato a individuare il proprio Titolare Effettivo.

L'art. **21**, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che *“le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese <...> e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private <...>, comunicano le informazioni relative ai propri Titolari Effettivi solo per via telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro Imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione”*.

I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione alla Camera di Commercio sono:

- le imprese dotate di personalità giuridica (tra queste le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata);
- le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000 (ad esempio, le associazioni riconosciute, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica).

Sono escluse dalla comunicazione le società di persone non essendo dotate di personalità giuridica.



Identificazione del titolare effettivo (diverso dalla persona fisica)

La prima comunicazione relativa al Titolare Effettivo delle imprese deve essere inoltrata alle Camere di Commercio entro il **15 marzo 2021 >>> termine slittato ad aprile in mancanza di decreto attuativo**

I soggetti costituitisi successivamente hanno 30 giorni di tempo dalla loro costituzione per effettuare detta comunicazione. Anche le eventuali variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni.

Nella comunicazione va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e l'eventuale omissione prevede la sanzione da € 103,00 a € 1.032,00. Le Camere di Commercio sono anche competenti a esercitare i controlli formali sui contenuti delle dichiarazioni e sulle modalità di inoltro.



Identificazione del titolare effettivo (diverso dalla persona fisica)

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile **la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica



OBBLIGHI DEL CLIENTE

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, **per un periodo non inferiore a cinque anni**, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.



IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA



Il fascicolo della clientela

A norma dell'art. 31 del Decreto è obbligatorio conservare in apposito fascicolo:

- i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente;
- copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

La documentazione conservata deve consentire di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri contenenti informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, di cui all'art. 21, con le modalità ivi previste;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.



Obblighi di conservazione e profili privacy

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati, nel fascicolo della clientela, che contiene sia i dati relativi a un singolo cliente, nel caso di consulenza, o di ciascuna delle parti del contratto, per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme sulla privacy nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità antiriciclaggio.

Cosa succede in caso di perdita dei dati?

POLITICA DATA BREACH E GESTIONE DELL'EVENTO



OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E TUTELA DEL SEGNALANTE



La segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione diretta all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF) su quelle richieste di investimenti o di movimenti di denaro che possono nascondere una finalità illecita.

È garantita la riservatezza sull'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione!!!

La segnalazione deve obbligatoriamente essere inoltrata quando si sa o si sospetta, con motivi ragionevoli, che siano in corso o siano state tentate o compiute delle operazioni di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o con fondi provenienti da attività illegali.

Obblighi di segnalazione e tutela del segnalante

La segnalazione deve essere fatta **prima di terminare l'operazione interessata**: con la comunicazione vanno riportate le informazioni principali dell'interessato e descritta l'operazione, spiegando quali elementi hanno destato sospetti.

La segnalazione si effettua online, accedendo al sito UIF della Banca d'Italia, procedendo prima con una fase di registrazione, poi richiedendo l'autorizzazione alla trasmissione della segnalazione. Una volta autorizzati, occorre procedere alla segnalazione, seguendo l'indicazione del portale.

E' fatto divieto di dare comunicazione al Cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione.



Obblighi di segnalazione e tutela del segnalante

Dal **2021**, tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a € 5.000 devono essere comunicate ogni mese da parte di banche, poste ed intermediari finanziari, all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d'Italia, nella forma di segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.). Per il mancato assolvimento di questo obbligo sono previste sanzioni fino a 50.000 euro.

Inoltre, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettroniche (succursali comprese), saranno tenuti a segnalare anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo.



SANZIONI



Sanzioni

Le sanzioni imputabili agli obbligati sono commisurate in base alla natura della fattispecie a cui dovranno essere applicate e possono distinguersi in:

- fattispecie base;
- fattispecie qualificate dalle particolari circostanze connesse al realizzo della violazione.

Le *fattispecie incriminatrici* sono disciplinate dall'art. 55 e riguardano:

- **inosservanza degli obblighi di adeguata verifica:** i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica possono essere puniti con la **reclusione** nel caso in cui falsifichino dati o informazioni ovvero utilizzino dati e informazioni falsi relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione;
- **inosservanza degli obblighi di conservazione:** i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di conservazione possono essere puniti con la **reclusione** nel caso in cui acquisiscano o conservino dati falsi o informazioni non veritiere relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione ovvero si avvalgano di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni;

Sanzioni

- **violazione del divieto di comunicazione:** chi non rispetta il divieto di comunicazione inerente le segnalazioni di operazioni sospette o sul flusso di ritorno delle informazioni stabilito;
- **utilizzo indebito e falsificazione di carte di pagamento:** chiunque utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

PER QUESTE FATTISPECIE SONO PREVISTE SANZIONI PENALI!

Sanzioni

Con il D.Lgs. n. 90/2017 è stata profondamente revisionata anche la disciplina sanzionatoria.

Il D.Lgs. n. 90/2017 ha integralmente sostituito il Capo II del Titolo V del D.Lgs. n. 231/2007 dedicato alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE**, prevedendo le seguenti ipotesi:

- **Articolo 56:** inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
 - € 2.000 per violazioni degli obblighi di adeguata verifica del cliente;
 - da € 2.500 a € 50.000 in caso di violazioni gravi e ripetute.

- **Articolo 57:** inosservanza degli obblighi di conservazione
 - pari a € 2.000 in caso di tardiva o omessa conservazione di dati;
 - da € 2.500 a € 50.000 nelle ipotesi di violazioni gravi o sistematiche.

Sanzioni

- **Articolo 58:** inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
 - pari a € 3.000 per mancata segnalazione di operazioni sospette;
 - da € 30.000 a € 300.000, nelle ipotesi di violazioni gravi
 - da € 5.000 a € 50.000 in caso di violazione degli obblighi di esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta disposto dall'UIF.

Alcune sentenze...

Corte di cassazione - Sentenza 26454/2019. Legittimo il licenziamento del dipendente della banca che viola la normativa antiriciclaggio (il licenziamento che gli era stato intimato per avere omesso di segnalare operazioni sospette; per non aver inibito la movimentazione di un deposito di risparmio intestato a una società con autorizzazioni a bonifici esteri; per avere consentito la movimentazione del conto corrente intestato a soggetto sottoposto a indagine penale per frode fiscale e riciclaggio; per avere predisposto l'istruttoria di un finanziamento in favore del genitore e deliberato un ulteriore affidamento di credito, senza la copertura di idonee garanzie).

Corte di cassazione – 18308/2017, n. 18308. E' configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, di cui all'articolo 648 ter 1 c.p., quando il consulente fiscale della società attraverso cui viene "ripulito" il denaro proveniente dalla bancarotta omette di segnalare le operazioni sospette e tiene in maniera confusa la contabilità. Poiché tali comportamenti del professionista denotano l'intento di favorire l'operazione illecita.

Avv. Matteo Alessandro Pagani

PLS SRL

Via Turati 26 – 2021 Milano

Via Corsica 10 – 25125 Brescia



COLLEGIO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE DI MILANO, LODI, MONZA BRIANZA E PROVINCE DAL 1945